

# Comune di Colle di Tora

Provincia di Rieti

COPIA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**DELIBERA N. 7 del 29-01-2024**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024 2026.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **12:50** e seguenti, in Colle di Tora;

Convocata la Giunta si è la medesima riunita in modalità videoconferenza. Fatto l'appello nominale risultano intervenuti:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>Loreti Otello</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Franchi Daniela</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Federici Giuseppe</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 3, Assenti 0**

Assiste all'adunanza il **Stefania Fiducia Dott.Ssa** - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Loreti Otello** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 23-01-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Otello Loreti

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 23-01-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to Otello Loreti

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

-l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

-l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

-l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

-l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, disciplina -l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

-l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, in materia di ricognizione delle eccedenze di personale;

-le disposizioni in materia di personale contenute nella legge 30 dicembre 2020 n. 178;

DATO ATTO che:

-con il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n.58, individuando i

valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individuando anche le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

-nella G.U. dell'11 settembre 2020 è stata pubblicata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata il 13 maggio 2020, in attuazione dell'art.33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

VISTI:

-i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 29 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;

-l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

-l'art. 14-bis del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato decreto;

-l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha previsto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che le procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e le relative assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001, sino al 31 dicembre 2024;

-l'art. 3 comma 9 lettera b) della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha ridotto da 60 a 45 giorni il termine di cui all'art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, in materia di cd. mobilità obbligatoria;

-il decreto del 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che ha definito, ai sensi dell'art.6-ter comma 1 del D. Lgs. 165/2001, le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;

-l'art. 57 comma 3 septies del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in base al quale a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'art. 33 del decreto legge n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito detto finanziamento; ove il finanziamento sia parziale, ai fini del valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

-l'art. 3 comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, che così recita: *"Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il*

*comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;*

-l'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

-l'art. 9 comma 1 quinquies del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, a norma del quale non si potrà procedere ad alcuna assunzione di personale laddove siano scaduti i termini di legge fissati per l'approvazione, in sede consiliare, del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto di gestione, ed altresì laddove non sia stato effettuato l'invio alla BDAP dei dati concernenti detti strumenti di programmazione;

-l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha previsto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che le procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e le relative assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che con le predette modifiche la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti) ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte; in particolare, il citato D.M. 8 maggio 2018 prevede al punto 2.1. che *“partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”;*

VISTA, inoltre, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, resa nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale è stata fissata, come data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020, il 20 aprile 2020;

DATO ATTO che, in base a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 del citato D.M. 17 marzo 2020 *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006”;*

VISTA la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 164 del 2 dicembre 2020, che ha precisato che *“qualora il Comune, la cui spesa di personale rispetti in limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006”;*

VISTE le pronunce della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per il Piemonte n. 106 del 10 agosto 2021, e Sezione Regionale per il Controllo per il Veneto

n. 15 del 22 gennaio 2021, che hanno rimarcato la necessità di verificare previamente, rispetto alle nuove assunzioni, la effettiva sostenibilità finanziaria della spesa, ossia la sostenibilità effettiva ed attuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, richiamando anche precedenti pronunce;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, periodo 2019-2021, stipulato il 16 novembre 2022;

VISTO l'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, nel testo di recente modificato dall'art. 1 comma 904 della legge n. 145/2018;

DATO ATTO che, sino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione finanziario, il Comune, versando in regime di esercizio provvisorio, potrà procedere ad assunzioni esclusivamente in dodicesimi; successivamente, una volta approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e trasmesso regolarmente al BDAP (Banca Dati Amministrazione Pubblica) nonché, laddove sia scaduto il termine, approvato il rendiconto e trasmesso alla BDAP, potrà procedere alle assunzioni di personale senza il limite dei dodicesimi;

CONSIDERATO inoltre che:

- nel calcolo delle capacità assunzionali gli enti virtuosi utilizzano gli incrementi percentuali di spesa del personale oppure i resti assunzionali (parere MEF 12454/2021);
- le spese per gli incentivi tecnici non rilevano sulla spesa di personale ai fini del calcolo dei limiti assunzionali (Corte dei Conti SRC Lombardia, 73/2021);
- le spese di personale totalmente finanziate da terzi non rilevano ai fini dei limiti assunzionali (Corte dei Conti SRC Abruzzo n. 63/2021); le assunzioni finanziate non rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale (Corte dei Conti SRC Puglia n. 6/2021);

DATO ATTO che, alla luce di quanto attestato dal Responsabile del Servizio finanziario nell'**allegato D**, il rapporto tra le entrate correnti e la spesa di personale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 17 marzo 2020, è pari a 28,03%, conseguentemente il Comune di Colle di Tora, collocandosi al di sotto del valore soglia, fissato dall'art. 4 nel 29,50%;

VISTE: l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (**Allegato B**), alla presente deliberazione, riportante il limite per le assunzioni a tempo determinato riferito all'anno 2009, e l'attestazione sulle capacità assunzionali, calcolate sulla base dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 (**Allegato A**), fermo restando quanto stabilito dal nuovo impianto normativo sulle capacità assunzionali di cui al D.M. 17 marzo 2020;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (**Allegato C**);

VISTA la pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 112/2020, la quale ha evidenziato : *“A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”*, precisando, in motivazione che la copertura al 100% delle cessazioni di personale, verificatesi nell’anno in corso, sarà possibile solo se ed in quanto siano rispettati i valori soglia dettati dalla nuova normativa;

DATO ATTO che, da tale conteggio, alla luce dell’allegato D alla presente delibera, emergono i seguenti dati numerici:

- il valore soglia di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020 è pari al 29,50%;
- il Comune di Colle di Tora si trova quindi al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, avendo un valore soglia pari al 29,50%;
- conseguentemente il Comune di Colle di Tora può integrare la spesa del personale per l’anno 2024 sino alla percentuale del 35,00%, come previsto dal D.M. 17/03/2020, della spesa di personale prevista per l’anno 2018, fermi restando, tuttavia, il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dal Revisore dei Conti ed il rispetto dei valori soglia di cui alla tabella 1 dell’art. 4 (art. 5 comma 1 del D.M. 17 marzo 2020);
- la spesa del personale risultante dal rendiconto per l’anno 2018, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP (art. 2 comma 1 lettera b) è pari ad €. 145.839,27;
- la spesa di personale complessiva, al lordo dell’incremento del 35,00%, prevista per l’anno 2024, è pari ad €. 196.883,01; il limite teorico, tenuto conto dell’incremento di spese del personale sostenuto nell’anno 2024, sarebbe pari ad €. 153.381,63;
- la maggior spesa di personale derivante dall’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. citato non rileva ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006; in particolare la media triennale 2011-2013 è pari ad 208.322,15 al netto delle componenti escluse;

VISTO il precedente programma del fabbisogno del personale 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31.05.2023

DATO ATTO che il fabbisogno potrà così individuarsi:

a) Area Amministrativa:

- n. 1 posto coperto per un’unità a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, appartenente all’Area degli istruttori (già categoria C, istruttore amministrativo);
- n. 1 posto coperto per un’unità, area degli operatori esperti (già categoria B), profilo di collaboratore amministrativo, a tempo parziale ed indeterminato;

b) Area Tecnica:

- n. 3 posti coperti per tre unità, area degli operatori esperti (già categoria B), con funzioni operative, a tempo parziale ed indeterminato;

- n. 1 posto coperto per un'unità, area degli operatori esperti (già categoria B), con funzioni operative, a tempo pieno ed indeterminato;

RITENUTO di non procedere:

ANNO 2024:

Nessuna previsione

ANNO 2025:

Nessuna previsione

ANNO 2026:

Nessuna previsione

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dall'organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art.19, comma 8, legge n.448/2001 (legge finanziaria 2002), in data 27.12.2023 pervenuto il 29/12/2023 prot. 1658;

CON voti favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- 1) Di dare atto che non risultano eccedenze di personale per l'anno 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
- 2) Di approvare gli allegati al presente Piano, e precisamente gli allegati A,B,C,D, che costituiscono parte integrante e sostanziale di esso;
- 3) Di non procedere:

ANNO 2024:

Nessuna previsione

ANNO 2025:

Nessuna previsione

ANNO 2026:

Nessuna previsione;

- 4) Di dare atto che l'Ente rispetta il valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020, come risulta dall'allegato D alla presente deliberazione;
- 5) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Con separata votazione favorevole unanime, la Giunta comunale

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Redatto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
F.to Otello Loreti

**Il Segretario Comunale**  
F.to Stefania Fiducia Dott.Ssa

---

### **Certificato di Pubblicazione**

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è affissa all'Albo on-line ai sensi della Legge 69/2009 e, contestualmente affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31-01-2024 al 31-03-2024 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;

**Colle di Tora, lì, 31-01-2024**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Stefania Fiducia Dott.Ssa

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo on-line ai sensi della Legge 69/2009 e, contestualmente affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31-01-2024 al 31-03-2024 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;
- La presente deliberazione è **divenuta esecutiva in giorno** 29-01-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

**Colle di Tora, lì 31-01-2024**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Stefania Fiducia Dott.Ssa

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Colle di Tora, lì 31-01-2024**

**Il Segretario Comunale**  
( Stefania Fiducia Dott.Ssa)